

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE**

Numero 160 Del 14-12-20
Reg. generale 561

Oggetto: P.D.C.D.M. - COVID 19 - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA.
--

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di dicembre , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA AMM.VA-CONTABILE

Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
“ Città di Sisto V ”

**OGGETTO: P.D.C.D.M. - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N.658/2020. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAMIGLIE INDIGENTI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- gli artt. 3, comma 6-bis, e 4 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”*;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 - 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
 - 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
 - 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto che la Decretazione sopra richiamata contiene le seguenti misure:

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus;
- f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- j) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- k) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;
- l) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- m) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- n) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate

dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

- o) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- p) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- q) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
- r) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- s) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- t) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- u) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- v) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
- w) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
- x) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
- y) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

- z) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
- aa) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 11/03/2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, n.55 del 04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del 09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020.

Visto il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;

Preso atto che il punto 8.4 del principio applicato della contabilità finanziaria prevede testualmente “nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o **altri interventi di somma urgenza**. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.”

Ritenuto che l'emergenza COVID – 19 rientra sicuramente tra gli interventi di somma urgenza non procrastinabili che consentono quindi di poter effettuare variazioni al bilancio 2020 – 2022 esercizio 2020 ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del TUEL procedendo sia in parte Entrata che in parte Spesa allo stanziamento da destinare alla solidarietà alimentare e ad altre attività emergenziali secondo le regole che saranno stabilite con provvedimenti della Giunta comunale:

Rilevato quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza COVID -19

Vista la Delibera di Giunta Comunale Numero 151 del 02-12-20 avente ad oggetto: P.D.C.D.M. - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI

BUONI SPESA A FAMIGLIE INDIGENTI. DECRETI RISTORI TER (ART.6 D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154

Sottolineata la necessità di porre in essere le seguenti misure ritenute di vitale importanza per la popolazione e conseguentemente formulare specifico atto di indirizzo all'ufficio finanziario al fine di valutare e prevedere l'attuazione delle necessarie risorse nel bilancio di previsione in esercizio provvisorio per INTERVENTI DI SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA

Dato atto che l'importo del contributo concesso al comune di Montalto delle Marche a titolo di "misure urgenti di solidarietà alimentare" ammonta ad € 14.621,25 regolarmente iscritto al bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 con variazione di bilancio;

Ritenuto di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 14.621,25 relativa ai buoni spesa assegnati ai beneficiari aventi titolo;

Dato atto che tali prestazioni non sono assoggettate all'obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell'ANAC;

Rilevato che non sussiste conflitto di interesse da parte del sottoscritto in merito all'adozione del presente provvedimento;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Visti:

- Il Bilancio di Previsione 2020/2021 competenza 2020 esecutivo;
- Il Vigente Regolamento di Contabilità
- Il T.U.E.L.;

DETERMINA

- 1) di accertare la seguente entrata disposta con **l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e adeguatamente contabilizzata con apposita variazione di bilancio:**
 - **Quota a)** € 10.799,29
 - **Quota b)** € 3.821,96
 - **Totale contributo spettante** € 14.621,25
- 2) di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 14.621,25 sul cap. 1472 codice bilancio 11.02-1.03.01.02.011, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

- 3) di liquidare e pagare agli esercizi commerciali la somma di € 14.621,25 relativa ai buoni spesa assegnati ai beneficiari aventi titolo previo controllo sulla regolarità delle fatture elettroniche o note contabili emesse dagli stessi;
- 4) di dare atto che le prestazioni in argomento non sono assoggettate all'obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell'ANAC.
- 5) L'ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un **buono spesa** **che** potranno spendere questi buoni solo per l'acquisto di prodotti alimentari, gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali *come da avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell'emergenza sanitaria* allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 37/20
- 6) di dare atto, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio.

N°121

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 19-02-2021

al 06-03-2021

Dalla Residenza Comunale, li 19-02-2021

F.to IL RESPONSABILE AREA AMM.VA-CONTABILE
MATRICARDI DANIEL

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 19-02-2021

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA-CONTABILE
MATRICARDI DANIEL

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile Area Amm.va-Contabile
Dott.ssa Anna Marconi